

Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani
Herausgeber: Pro Grigioni Italiano
Band: 39 (1970)
Heft: 4

Artikel: Sull'evoluzione giuridica delle valli : due studi di Pio Caroni
Autor: Boldini, R.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-30559>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 18.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Sull'evoluzione giuridica delle valli:

due studi di Pio Caroni

Fra le pubblicazioni in lingua straniera che riguardano la storia giuridica delle nostre Valli dobbiamo ancora una volta segnalare due studi del Prof. dott. *Pio Caroni*, nostro apprezzato collaboratore. Nel 27.mo fascicolo delle « *Mémoires de la Société pour l'Histoire du Droit et des Institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands* » (Digione, 1966) il Caroni ha esaminato lo sviluppo dei regimi matrimoniali nella Svizzera Italiana, dal XVI al XIX secolo, giungendo a questa conclusione: « Mentre il diritto statutario ticinese si mantiene fedele al sistema dotale che obbliga la moglie a rinunciare ai frutti del suo lavoro, il diritto delle tre Valli grigionitaliane accoglie il sistema, d'origine germanica, della comunione dei beni fra i coniugi, particolarmente della comunione degli acquisti e delle perdite. Lo studio dei regimi matrimoniali ci permette, in tal modo, di individuare e di puntualizzare per queste Valli una evoluzione giuridica fin qui sconosciuta ».

D'importanza eccezionale per la storia delle nostre istituzioni giuridiche possiamo senz'altro definire l'altro studio, il lavoro di abilitazione del Caroni presso l'Università di Berna.

Il volume (234 pagg.) è apparso recentemente nella collana di « Ricerche sulla storia moderna del diritto privato » dell'Istituto Max Planck per la storia europea del diritto e porta il titolo: *Einflüsse des deutschen Rechts Graubündens südlich der Alpen* (Influssi del diritto germanico grigione a sud delle Alpi). Editori: Böhlau, Colonia e Vienna, 1970.

Dopo le necessarie premesse sul metodo e sul limite della ricerca, la quale ha per oggetto solo il diritto successorio e quello del regime dei beni fra i coniugi, l'Autore analizza partitamente i due diritti nelle zone di lingua tedesca o romancia della Repubblica delle Tre Leghe, nelle terre soggette di lingua italiana e nelle tre Valli: Mesolcina, Bregaglia e Poschiavo. La necessità di trattare separatamente ciascuna delle valli grigionitaliane è data dal fatto che le disposizioni legali erano ben diverse da valle a valle, sia per l'evoluzione autonoma del diritto di ciascuna, sia per la diversa epoca di adesione ad una delle Leghe, sia per le diversità di disposizioni del diritto civile che esistevano anche fra la Lega Grigia, alla quale apparteneva la Mesolcina, e la Lega Caddea, nella quale erano entrate la Bregaglia e la Valle di Po-

schivo. Premessa, quindi, per ognuna delle tre comunità l'informazione sulla storia politica e sulle fonti giuridiche, vengono svolti i seguenti capitoli speciali:

Per la Mesolcina: La modifica del diritto statutario nel secolo XVI; la successione legittima; il diritto testamentario formale; la devoluzione dell'eredità e il lascito; la porzione legittima;

Per la Bregaglia: Il diritto di reverzione; *finis, dos, antifactum*; il diritto testamentario; *l'avantagium*;

Per Poschiavo: La successione legittima, il diritto testamentario formale; il diritto testamentario materiale; il regime dei beni fra i coniugi e il diritto ereditario degli stessi.

Per ogni valle sono riassunte le conclusioni che osiamo sintetizzare nei termini seguenti.

1. *In Mesolcina* la prassi giudiziaria si basa, a partire dalla metà del secolo XVI, sulle leggi della Lega Grigia. « Certe volte i giudici della Valle applicavano il diritto della Lega anche più rigidamente che i giudici della Grigia a Truns. E non solo nel diritto ereditario e del regime dei beni fra i coniugi. Risulta dai documenti che più ampie disposizioni della Lega Grigia abrogarono il diritto locale già vigente... »

Il diritto della Lega sconvolse l'apparato delle fonti giuridiche della Valle, tanto che il termine di *Legge municipale* indicava ora le legge della Lega Grigia che doveva essere applicata prima di ogni altra, essendo diven-

tata *jus proprium* della Valle, lo *statutum loci*. Gli statuti valligiani restarono in vigore solo per casi non contemplati dalla legislazione unitaria della Lega. In caso di contrasto dovevano cederle. Prima dell'entrata nella Lega aveva avuto vigore sussidiariamente il diritto comune, dopo, mancando una disposizione precisa, la giurisprudenza del tribunale della Lega sostituiva il diritto comune romano. In un memoriale del 30 aprile 1783 l'autorità della Valle chiedeva « l'oracolo della prossima eccelsa Dieta di Tronte » « per diffinire la proposta quistione » perché mancava « la disposizione in questa nostra provincia ».

2. *In Bregaglia* gli statuti civili non contenevano alcuna disposizione per l'applicazione sussidiaria del diritto comune. Solo gli statuti criminali del 1555 e del 1697 prevedevano la applicazione sussidiaria dei *iura imperialia*, limitata esclusivamente alla giustizia penale, intendendo con quelli la *Constitutio criminalis Carolina del 1532*. « L'ipotesi che a partire dalla seconda metà del '500 il diritto comune avesse perduto ogni influsso sul diritto patrimoniale dei coniugi trova conferma nell'evoluzione del diritto civile valligiano durante quel secolo. Il principio nuovo dell'egualianza giuridica dei sessi, proprio del diritto grigione, modificò ogni istituzione del diritto della Valle a quello connesso. Dopo alcune incertezze e modifiche, che trovano espressione negli statuti del 1555, questo principio ricevette solida base nella redazione del 1597 ».

« Ciò fece scomparire dalla prassi

della Valle l'esercizio del « *finis* », e quindi dell'esclusione delle figlie dall'eredità dei genitori e dei fratelli... Così pure il sistema statutario della *dos* e della *contrados*, sostituito dalla reciproca possibilità di usufrutto dei coniugi. Fu pure introdotta la comunione dei beni acquisiti... Inoltre si sviluppò l'*avantagium*,¹⁾ fino a diventare solida istituzione tramandataci dagli statuti del 1597 ».

Fra l'opinione di chi ha ritenuto preminente nel diritto bregagliotto la influenza del diritto germanico (L. R. von Salis e Baumgärtner) e di chi invece ha attribuito maggior peso al diritto romano o italiano (Cajacob, Besta, Liver e P. C. von Planta), il Caroni propende criticamente per la prima affermando: « Soprattutto non si è tenuto sufficientemente conto dell'evoluzione del diritto valligiano, che appare chiara dal confronto delle due redazioni degli statuti della Valle del 1555 e del 1597. Alla fine del secolo XVI non possiamo più distinguere il diritto valligiano da quello grigione, e possiamo quindi parlare di una formulazione che segue i principi di un ordinamento giuridico di tradizione tedesca ».

3. *Gli statuti di Poschiavo* « prevedono, unici fra quelli delle Tre Leghe, l'applicazione sussidiaria della *rasone commune*, cioè del diritto comune. Questo fu coltivato anche dal punto di vista teorico e scientifico, come appare da documenti e da e-

1) « Rinuncia volontaria, non prescritta dalla legge, della figlia alla casa paterna, all'orto e alle masserizie, a favore dei fratelli ».

lenchi di biblioteche. Da ciò l'opinione predominante che il diritto poschiavino sia stato permeato di concetti del diritto romano e che *sia rimasto estraneo alle concezioni giuridiche tedesche*. Va invece notato che proprio il sistema che si basa sulle fonti del *ius commune* esige che il diritto statutario, il quale come *ius proprium*, cioè *non commune*, si oppone al primo, deve essere un *ius novum*. Come tale aveva senso solo in quanto si differenziava dal diritto comune o regolava una situazione trascurata da quello. Non è quindi necessario che dal sistema fondato sulle fonti del *ius commune* risultasse un'impronta romanistica del *ius proprium* ».

« Le componenti del diritto romano furono molto più forti negli statuti di Poschiavo che in quelli della Mesolcina o della Bregaglia. Ma particolarmente importante fu l'evoluzione giuridica che si sviluppò fra la redazione del 1550 e quella del 1812. Questa evoluzione è costituita dalla trasformazione del diritto valligiano secondo i principi degli statuti grigioni riflettenti il diritto germanico ». In questa evoluzione il diritto romano non ha dato agli statuti che una forma più dotta, alla quale non corrispondevano tuttavia dei principi del diritto comune. E ciò è confermato da una constatazione che il Caroni dice sorprendente: « Il diritto successorio e del regime dei beni fra i coniugi fissato negli statuti del 1757-1812 combacia in larga misura con quello del Code civil francese del 1804. Ora, il Code civil è sempre stato ritenuto, a ragione, una grandiosa

sintesi fra il diritto romano (*droit écrit del Sud*) e quello consuetudinario di origine germanica (*droit coutumier della Francia Settentrionale e Centrale*). Tutte le disposizioni degli statuti del 1757 sulla successione legittima corrispondono, con poche eccezioni, a quelle del *Code civil*. Lo stesso vale per la limitazione generale della libertà di disporre e per la comunione dei beni acquisiti, introdotta negli statuti solo nel 1812. Questa corrispondenza, che non è dovuta ad imprestiti diretti, è il risultato di un'evoluzione che nei confronti del diritto germanico fu più aperta di quanto viene comunemente ammesso ».

CONCLUSIONE FINALE

Come risultato conclusivo della sua indagine il Caroni afferma: « Mentre non si può parlare di influenza del diritto grigione-tedesco in Valtellina e a Chiavenna, si può affermare in parte tale influenza per Bormio e la Valle di San Giacomo. Nelle valli grigionitaliane il diritto grigione-germanico soprafecce a poco a poco il diritto comune e statutario ivi vigente e lo sostituì con propri principi e istituti. In Mesolcina l'accezione del diritto grigione fu determinata dalla entrata della valle nella Lega Grigia, il diritto della quale si impose anche nella prassi giudiziaria.

In Bregaglia il distacco dalle vicine regioni italiane si compì con l'evoluzione del diritto valligiano durante il secolo XVI, e trovò espressione negli statuti del 1597.

A Poschiavo, dove il diritto comune era più radicato, questa evoluzione fu più lenta, ma arrivò allo stesso risultato con gli statuti del 1757 e del 1812 ».